



CITTA' DI TORINO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 34 DEL 21 MARZO 2020.

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- i D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che impongono, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;
- le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;
- l'Ordinanza della Sindaca n. 5 del 22 marzo 2020;

Considerato che il punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;

Considerato che il dispositivo della Ordinanza n. 5 del 22 marzo 2020 prevede che la ripresa dell'attività di vendita nelle aree di copertura commerciale è consentita solamente qualora gli operatori attuino un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati;

Ricordato che i criteri generali cui devono attenersi le singole soluzioni organizzative sono le seguenti:

- Per le aree di copertura commerciale in linea su sede propria fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario il posizionamento di varchi in corrispondenza delle testate e la demarcazione di una barriera (con nastro, o altro) lungo i lati prospicienti le carreggiate laterali, ove presenti.
- Per le aree di copertura commerciale in linea su strada fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario il posizionamento di varchi in corrispondenza delle testate.
- Per le aree di copertura commerciale su strada non in linea fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, occorre il posizionamento di varchi in corrispondenza delle vie di accesso.
- Per le aree di copertura commerciale su piazza in sede propria fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario la recinzione completa del perimetro e la predisposizione di almeno due varchi, uno per l'afflusso e uno per il deflusso.

- I varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori. La polizia municipale sarà presente come previsto dal Decreto Regionale, ma non con compiti di controllo dell'accesso.
- Il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti.

Considerato che le Aree di Copertura Commerciale dispongono di massimo sei posteggi e che il numero di operatori del settore alimentare concessionari di posteggio è tale da far ritenere sufficiente l'esame delle proposte modalità di regolamentazione dell'afflusso degli utenti pervenute;

Vista la proposta di modalità di regolamentazione dell'afflusso dei clienti presentata dagli operatori dell'Area di Copertura Commerciale Cena;

Dato atto che l'Area di Copertura Commerciale Cena è attiva nelle giornate di Mercoledì e Sabato;

SI AUTORIZZA

l'attività dell'Area di Copertura Commerciale CENA nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area di copertura commerciale così come delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti;
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;
- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di copertura commerciale che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre

la sospensione della licenza dell'operatore presente sull'area di copertura commerciale ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la chiusura dell'area di copertura commerciale stessa fino a cessata emergenza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 31 marzo 2020

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO

Dott. Roberto Mangiardi
Firmato digitalmente

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

Avv. Alberto Sacco
Firmato digitalmente